

*orationis pro M. Tullio quae extant, cum commentariis et excursibus, Analecta Litteraria* (1826) 138 s. <sup>8</sup> Il medesimo ragionamento da noi svolto qui in merito all'espressione « *in eum, qui id fecisse dicitur* », è svolto, per la verità, dallo stesso E. (p. 61) in merito all'espressione « *item si familia fecisse dicitur* », la quale, a suo dire, « *bedeutet nicht unbedingt si familia damnum dedisse dicitur* (das wäre allerdings eine Umschreibung nur der unmittelbaren Täterschaft), vielmehr stellt ... einen globalen Verweis auf den Tatbestand der ersten Ediktsklausel dar ». <sup>9</sup> In merito alle quali, ci permettiamo di rinviare all'analisi da noi condottane nello studio citato, p. 346 ss. <sup>10</sup> Problema del quale l'a. si occuperà solo nel successivo par. 7. <sup>11</sup> Problema del quale l'a. si occuperà solo nel successivo par. 5. <sup>12</sup> Problema del quale l'a. si occuperà solo nel successivo par. 6. <sup>13</sup> Mentre — a nostro avviso con troppa facilità — afferma che « *Ulpian scheint jedenfalls ein servus familiarie vor sich gehabt zu haben* » (p. 62), laddove sarebbe stato auspicabile che egli prendesse in considerazione, in proposito, i par. 14-16 di D. 47.8.2 e D. 50.16.40.1-2 (brano, quest'ultimo, che l'a. si limita, ivi nt. 92, a citare, senza approfondirne l'esegesi). <sup>14</sup> KELLER, *o.c.* 584 ss. <sup>15</sup> Cfr. 4.8; 5.10; 5.12; 17.41; e, sull'argomento, v. il nostro studio p. 333 ss. <sup>16</sup> Cfr. sull'argomento — in particolare per quanto riguarda la responsabilità dei pubblicani per i furti operati dalle loro *familiae* — la nostra indagine in *Cic. pro Tullio e l'editto di Lucullo* cit. 334 ss. <sup>17</sup> In *Cic. pro Tullio e l'editto di Lucullo* cit. 366 ss. <sup>18</sup> Si tratta, essenzialmente, dei celebri D. 13.6.19 (Iul. 1 *Dig.*) e D. 19.2.41 (Ulp. 5 *ed.*), passi molto discussi in dottrina, sui quali, da ultimo, CANNATA, *Ricerche sulla responsabilità contrattuale nel diritto romano* I (1966) 62 ss.; METRO, *L'obbligazione di custodire nel diritto romano* (1966), 108 ss.; ALBANESE, *D. 13.6.19 e D. 19.2.41 nel quadro dei problemi della « custodia »*, *Studi Grosso* I (1968) 79 ss. <sup>19</sup> Il che risulta, invero, riconosciuto dallo stesso E., il quale (p. 28), con riferimento a D. 50.16.195.3, afferma che « *die Stelle sagt gar nichts darüber, ob die betreffende pars edicti (perpetui) aus zwei Edikten oder aus einem einzigen de hominibus coactis et vi bonorum raptorum besteht* »: con tale corretta osservazione non concorda, peraltro, l'interpretazione del passo qui criticata. <sup>20</sup> E degli stessi studiosi nei cui confronti questi rivolge le proprie critiche. <sup>21</sup> COHN, *Zum römischen Vereinsrecht* (1873) 192 ss. <sup>22</sup> LENEL, *EP.*<sup>3</sup> p. 392 ss. L'E. non segue, peraltro, le opinioni di quest'a. circa le conseguenze, per diritto giustiniano, della cancellazione del termine « *armatis* » dal testo della clausola classica in ordine al requisito della violenza, e, soprattutto, circa la caduta del termine « *vi* » che, a vista del Lenel, si sarebbe trovato, nel testo editale, tra le parole « *bona* » e « *rapta* ».

## TAGLIACARTE.

1. Nella *Revue belge de philosophie et d'histoire* 447 (1969) Martin van de Bruwaene ha l'amabilità di lodare, con particolare riguardo al vol. 13 (1967), la nostra rivista. « *La tradition romaniste napolitaine d'Arangio-Ruiz se passe de recommandations. Et produire depuis tant d'années tant d'articles de valeur était un devoir que les directeurs et collaborateurs de la revue ont accompli avec autorité dans leur revue et dans une constellation de travaux intéressant le droit romain et les institutions* ». Ma mi sia concesso di parlare per fatto personale. Tra i contributi citati dal van de Bruwaene vi è il mio articolo su *La crisi della democrazia romana* (*Labeo* 13.7 ss.), a proposito del quale l'a. qualifica « *assez inattendue* » la mia tesi secondo cui anche

nel periodo del principato la *respublica* romana mantenne a lungo caratteristiche formali di democrazia e secondo cui, sempre nel corso del periodo del principato, la *respublica* e la democrazia furono progressivamente ma lentamente soverchiate dall'*imperium Romanum* e dalla connessa concezione assolutistica dei poteri del *princeps*. Commenta a questo punto il v.d.B.: « Antonio Guarino, on le sent, est fortement marqué par l'important ouvrage de Francesco De Martino, *Storia della costituzione romana* ». Ora, che io sia amico e grande estimatore di F. De Martino è fuori discussione, e ci tengo a ripeterlo pubblicamente. Ma che il mio pensiero sulla democrazia romana sia influenzato da quello di De Martino, direi proprio di no. A parte il fatto che la mia tesi sulla democrazia romana (democrazia formale, puramente formale: sia chiaro) risale al 1947 (GUARINO, *La democrazia romana*, in *AUCA*. I [1947] 91 ss.) ed alla prima edizione della mia *Storia del diritto romano* (1948), è giusto che ricordi che F. De Martino vi aderì solo in parte nel primo volume della sua *Storia della costituzione romana* (1951, 1958<sup>2</sup>, 424 ss.): se da un lato riconobbe che la *respublica* romana era sul piano teorico uno stato « a governo aperto », dall'altro affermò che « la teorica possibilità di partecipare al governo non significa che il regime sia senz'altro democratico » e concluse che « in realtà democratica la nuova costituzione non era ». Al che io replicai (in *L'ordinamento giuridico romano*<sup>3</sup> [1959] 374 s.), come tuttora replico, che la funzione dello storiografo del diritto e delle istituzioni in generale sia nell'identificare i settori del lecito e dell'illecito e nel distinguerli dai fatti, sia pur numerosi e ricorrenti, commessi in violazione delle regole giuridiche (« Ma può uno storico del diritto romano concludere per la non democraticità dell'ordinamento della *respublica* in base al fatto che questa non funzionò democraticamente? »). E ciò sia detto non per rivendicare sciocamente una priorità cronologica, ma per ribadire che il mio modo di vedere il compito dello storiografo del diritto romano (la mia metodologia, se preferite) è del tutto indipendente da quello di F. De Martino e di altri. [A. G.]

2. Iniziativa altamente apprezzabile quella della Commissione per la storia antica dell'Akademie der Wissenschaften und der Literatur di pubblicare, accanto alla serie delle « Forschungen zur antiken Sklaverei », una collana di traduzioni di opere non tedesche, in particolare sovietiche, sulla schiavitù nel mondo antico. Dopo il volume di Ja. A. LENGMAN, *Die Sklaverei im mykenischen und homerischen Griechenland* (1966), ecco ora la monografia di E. M. STAERMAN, *Die Blütezeit der Sklavewirtschaft in der römischen Republik* (Wiesbaden, Steiner, 1969, p. VIII-303), tradotta dal russo in tedesco da M. Bräuer-Pospelova. L'autrice, che annuncia un altro volume dedicato al periodo del principato, tratta l'argomento in una Introduzione e otto capitoli, illustrando via via le fonti della schiavitù, la schiavitù nell'economia agraria e in quella artigianale, la schiavitù nelle *familiae* cittadine, i libertini, la posizione sociale dello schiavo, l'ideologia degli schiavi, la lotta di classe contro il padronato. Oltre questo scheletrico indice non sarebbe serio andare, in sede di prima segnalazione. Il libro vuol tempo per essere letto, meditato e recensito con il necessario approfondimento. Perciò chiudiamo questo primo cenno ad esso relativo esprimendo vivo compiacimento per lo sforzo che i direttori della collana, H. Bräuer e J. Vogt, hanno compiuto e compi-

ranno al fine di porre a raffronto, e possibilmente in sintonia, i frutti miglior. della ricerca « orientale » con quelli (su questa materia meno approfonditi) della storiografia « occidentale ». [V. G.].

3. La biografia di Catilina pubblicata dal Manni nel 1939 va, come è noto, ben oltre i limiti della vicenda costituita dalla congiura e costituisce una limpida pagina di storia sulla crisi della repubblica e delle sue cause. La riedizione del volume, divenuto ormai introvabile, deve essere dunque salutata con soddisfazione, anche se spiace che l'a. non abbia colto l'occasione quanto meno per un aggiornamento. (MANNI, *Lucio Sergio Catilina* [Palermo, Palumbo, 1969] p. 230). [F. F.].

4. La densa ed elegante monografia di J. BLEICKEN, *Das Volkstribunat der klassischen Republik*, apparsa nel 1955, è stata ripubblicata in seconda edizione riveduta (München, Beck, 1968, p. XII-166). Si tratta di una delle cose migliori uscite alla luce nell'ultimo ventennio e la riedizione non può che essere salutata con piacere. Ma dal 1955 ad oggi qualche po' d'acqua è scorsa sotto i ponti, resa più rapida anche e proprio dalle sollecitazioni derivate dal libro del Bleicken. Non sarebbe stato male pertanto che la monografia, oltre che emendata da alcuni errori formali (come è stata difatti emendata), fosse stata messa al corrente con gli studi posteriori (oltre che colmata in alcune lacune dell'informazione storico-giuridica). L'A. ha ritenuto di non doverlo fare perchè, avverte in Prefazione, « das Wenige, das hierzu gesagt wurde, hat entweder meine Ansichte bestätigt oder, soweit es sich um kritische Aeusserungen handelt, mich nicht überzeugt ». Ora io non deploro, anzi ammiro, che l'a. non si sia lasciato convincere dalle poche critiche che, tra molti elogi, gli sono state rivolte. Mi spiace che egli non abbia creduto opportuno dimostrare ai lettori della seconda edizione (cosa che gli sarebbe stata facilissima) che quelle critiche erano infondate. [A. G.].

5. Helga Gesche sostiene una tesi molto ardita, e cioè che Cesare, contrariamente a quanto le fonti sembrano attestare ed a quanto solitamente si pensa, non sarebbe stato divinizzato in vita (GESCHE H., *Die Vergottung Cäsars* [Kallmünz, ed. Lassleben, 1968] p. 112). Il senato avrebbe decretato la divinizzazione nel febbraio del 44 a.C., ma rimettendola a dopo la morte del dittatore. La tesi sembra intesa a togliere forza alla teoria, largamente diffusa, di una politica cesariana di instaurazione della monarchia di diritto divino in Roma, politica bruscamente interrotta dalle idi di marzo. Ma, considerato anche che l'a. non nega che Cesare fu fatto oggetto di onoranze che quanto meno lo equiparavano (sia pure ancora come uomo) agli dei, non so quanto la teoria della « Caesars Monarchie » verrebbe a soffrire dalla dimostrazione della Gesche, se fosse fondata. Comunque a me sembra che le pur acute considerazioni dell'a. non riescano a smentire che Cesare fu divinizzato, con efficacia immediata, già mentre era vivo. Per il che rinvio ad una mia nota di prossima pubblicazione (GUARINO, *La deificazione di Cesare*, in *Index* 2). [A. G.].

6. L. ROSS TAYLOR, *Roman voting assemblies from the hannibalic war to the dictatorship of Caesar* (Ann Arbor, Un. Michigan Press, 1966), 46 e 133 (nt. 41), riprende una elegante questione da lei stessa sollevata (in *ATH.* 41 [1963] 51 ss.): l'ultima assemblea di Tiberio Gracco ebbe carattere elettorale o legislativo? Come è noto, le fonti parlano prevalentemente di un'assemblea elettorale (cfr. App. b. c.

1.14.58 ss.), ma non mancano gli indizi in senso contrario (singolare è che lo stesso Appiano, 1.2.4, dica che Tiberio Gracco fu il primo tribuno assassinato mentre proponeva delle leggi; cfr. anche Jul. Obsequens 27 a: *Tiberius Gracchus legibus ferendis occisus*). Contro la Ross Taylor si è manifestato l'Earl (in *ATH.* 43 [1965] 95 ss.), ma la Ross Taylor ha risposto punto per punto (in *ATH.* 44 [1966] 238 ss.) e il problema si è trasformato in una trama fittissima di argomentazioni sottili (cfr. da ultimo: UNGERN-STERNBERG, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht* [München, Beck, 1970] 134 ss., con altre citazioni). A mio sommesso avviso, il nodo non è insolubile come sembra a tutta prima. L'ultima assemblea di Tiberio Gracco fu elettorale e legislativa al tempo stesso: legislativa perchè si trattava di decidere (con riferimento al caso singolo di Tiberio Gracco) se fosse ammissibile l'*iteratio*; elettorale perchè si trattava subordinatamente di votare la rielezione di Tiberio al tribunato della plebe. Che i *concilia* non si siano riuniti per una normale elezione, è dimostrato (a prescindere dagli altri indizi testuali) dal fatto che oggetto della delibera fu, a quanto pare, l'elezione del solo Tiberio e non di tutto il *team* dei *tribuni plebis* del 132 a.C. Che i *concilia plebis* non si siano riuniti solo per una delibera normativa (cui avrebbe dovuto far seguito, secondo la Ross Taylor, l'assemblea elettorale), è dimostrato (a prescindere dagli altri indizi testuali) dal fatto che la *rogatio* di Papirio Carbone del 131 a.C., *ut eundem tribunum plebis quotiens vellent creare liceret* (ROTONDI, *L. p.* 302), non sembra avere avuto, in questa sua formulazione generale, precedente alcuno. In altri termini, la *rogatio* intesa alla rielezione di Tiberio Gracco non fu la proposta di una *lex generalis*, ma di un *privilegium* (sull'istituto, da ultimo: MELILLO, in *NNDI.* 13 [1966] 977 s.). Forse è questo particolare che è sfuggito ai contendenti. Dato che il privilegio consisteva in una elezione, l'ambiguità delle fonti si spiega. [A. G.].

7. Riprendendo e notevolmente ampliando un lavoro apparso in *Museum Helveticum* (*A propos de l'association de Tibère au principat*, in *MH.* 20 [1963] 172 ss.), il Dupraz affronta, nel corso di un'accurata ricerca, un ristretto arco di tempo, gravido di avvenimenti importanti non solo, o non tanto, per la storia del primo principato (le campagne d'Illiria e di Germania come « momento » necessario per il consolidamento militare di Roma e come premessa per l'associazione di Tiberio al principato), ma importanti — è fuor di dubbio — per la storia dell'umanità: *De l'association de Tibère au principat à la naissance du Christ. Trois études*, *Studia Friburgensia* N.S. 43 (Fribourg, Editions universitaires Fribourg Suisse, 1966) p. X-267. — Storico e teologo, l'a. è consapevole che la maggior parte dei documenti antichi (nell'accezione più ampia del termine) « sont consignations de faits qui appartiennent à la vie politique, administrative, militaire, ecclésiastique, liturgique des sociétés antiques ..., de faits qui ont été la manifestation de la marche de leurs institutions ». Un'affermazione di metodo che trova concreta rispondenza (nonostante la non lieve lacuna delle fonti giuridiche e numismatiche), per l'utilizzazione rigorosa e sapiente delle fonti storico-letterarie, in specie gli Evangelii, e l'Antico e il Nuovo Testamento. Si tratta di tre studi distinti, come l'a. avverte a mo' di sottotitolo nella copertina: « Les avenues militaires de l'association de Tibère au principat » (pp. 1-99); « L'année de la naissance du Christ » (pp. 100-142); « Le recensement de P. Sulpicius Quirinus et la creation de la province

procuratorienne de Judée » (pp. 143-220). Tre studi che apprestano un materiale prezioso (particolarmente il terzo), anche per la ricca e minuziosa tavola cronologica finale e per le appendici sulle dinastie degli Asmonei e degli Idumei, nonché per le liste dei *legati Augusti pro praetore* della provincia di Siria (28 a.C. - 39 d.C.) e dei *procuratores Augusti pro legato* (6 a.C. - 70 d.C.) della provincia di Giudea. Tre studi distinti che si muovono secondo un sottile filo: che fanno, insomma, — specie il secondo e il terzo — un discorso unitario. [F. G.].

8. Un'interessante e, per quel che mi è dato di giudicare, credibile revisione della posizione di Tertulliano nei confronti dell'impero romano è stata operata, in un breve ma denso saggio, da Richard Klein (K. R., *Tertullian und das römische Reich* [Heidelberg, C. Winter Univ.-Verl., 1968] p. 128). Base principale dell'a. è l'*Apologeticum*, ma un valido appoggio alle sue argomentazioni è dato anche dal *De pallio*, cui è dedicata un'appendice (p. 89 ss.; altra appendice, a p. 102 ss., è relativa al giudizio di Tertulliano sul servizio dei cristiani nell'esercito). La *communis opinio*, come è noto, è nel senso di attribuire a Tertulliano, in coerenza con una visione « apocalittica » del cristianesimo, un giudizio di inconciliabilità tra la Chiesa e l'Impero. Ma l'esame attento dell'opera di Tertulliano non autorizza, secondo l'a., quest'opinione. Anche se le critiche, sopra tutto all'amministrazione imperiale e a certe figure di imperatori (Nerone, Domiziano), non mancano, l'impero, per come esso storicamente si presenta a cavallo tra il II e il III sec. d.C., non viene affatto condannato (cap. 2.6: *Christianus nullius est hostis, nedum imperatoris, quem sciens a deo constitui necesse est ut et ipsum diligit et revereatur et salvum velit cum toto imperio Romano quousque saeculum stabit, tamdiu enim stabit*): viene solo auspicata, e quasi pretesa, la sua progressiva (quindi, in gran parte futura) cristianizzazione. Come questa visione si condensi in dettami verso i fedeli, come e in che limiti essa si armonizzi col pensiero dei circoli stoico-senatori, non è cosa che possa essere qui riferita o anche solo riassunta. Da segnalare la conferma dell'inattendibilità di *H. A. vita S. Severi* 17.1, ove si legge di un preteso provvedimento normativo emanato da Settimio Severo per la persecuzione dei cristiani. [A. G.].

9. Fedele ma elegante quanto efficace la traduzione che uno studioso napoletano presenta dei *Pensieri* di Marco Aurelio, un'opera che ha avuto ininterrottamente — dal Rinascimento in poi — una straordinaria « fortuna », come testimoniano le numerose edizioni critiche e le traduzioni e i saggi e le monografie: MARCO AURELIO ANTONINO, *Pensieri*, introduzione, note critiche e traduzione a cura di E. Pinto, Collana di studi greci diretta da V. De Falco 49 (Napoli, Libreria scientifica editrice, 1968) p. 202. Concordando con la breve ma essenziale introduzione del P., diremo che il τὰ εἰς ἑαυτὸν non è che il « testamento spirituale » di Marco Aurelio, più che un'opera di filosofia. E proprio per questo loro carattere, i *Pensieri* riflettono non soltanto un'intima vicenda spirituale, ma una concezione di vita: una Weltanschauung. Si che dai *Pensieri* si ricava come l'impero fosse per Marco Aurelio una sorta di « magistratura », nonostante gli influssi e i condizionamenti del dispotismo teocratico d'Oriente; e si desume altresì, a chiare lettere, come si possa essere « buoni imperatori », senza « cesarizzarsi » e in pari tempo rivendicate « la sovranità di una decisione, — sono



*Bellum Gallicum* — la documentazione di base per una storia della guerra gallica, ma con un'opera così perfetta rese superflua e forse impossibile, come prevedero i suoi contemporanei (Cic. *Ad Brut.* 262; Hirt. *BG.* 8, *praef.* 4,5), ogni elaborazione successiva. Più che l'analisi caratteriologica del personaggio, o l'acuta spiegazione del « grande paradosso » dei commentari del *Bellum Gallicum* (l'aver giudicato inopportuno aggiungere l'ottavo libro), allo storico delle istituzioni interessano particolarmente, in queste pagine, gli accenni intorno all'ideologia cesariana: con quell'intuizione dell'*auctoritas totius Italiae* (BC. 1.35.1) che riprende il motivo ciceroniano della *consensio bonorum* e preannuncia gli sviluppi augustei. [F. G.]

13. In certi suoi limpidi e scorrevoli appunti delle lezioni di Egesi delle fonti del diritto romano Franca De Marini Avonzo (*Critica testuale e studio storico del diritto* [Torino, Giappichelli, 1970] p. 134) tratta di scorcio anche del noto problema della « codificazione » giuliano-adrianea dell'editto perpetuo (p. 28 s.). Purtroppo l'a. ama, almeno in sede di lezione, le compagnie numerose, che sono del resto sempre le più sicure: quindi nemmeno un cenno è dedicato alla tesi da me sostenuta, contro la *communis opinio*, per dimostrare che la « codificazione » dell'editto (e in particolare la partecipazione di Giuliano alla stessa) è una leggenda formatasi in età post-classica (cfr., da ultimo, la mia *Storia del diritto romano*<sup>4</sup> [1969] 460 ss., e v. inoltre, in corso di pubblicazione in *Iura* 20 [1969], GUARINO, *Note sull'« edictum provinciale »*). Ma non è certo per segnalare questa piccola e scusabilissima omissione che scrivo questa nota. E' per rallegrarmi di fronte alla nascita di un'ennesima spiegazione del fatto innegabile che la conclamata « codificazione » non ha nemmeno lontanamente i connotati che dovremmo in essa attenderci. « Per quanto il riordinamento da lui [Adriano] voluto sia ricordato come una sorta di 'codificazione', e cioè con un carattere di originalità, due circostanze fanno pensare piuttosto ... ad una 'edizione riveduta' del testo preesistente ». E le circostanze sono: l'assenza di indizi sia pur solo di un riordinamento sistematico (oltre che di una redazione unitaria) del testo editale; il fatto che proprio Giuliano, nei suoi *digesta* (cfr. D. 37.5.6), critica una certa disciplina contenuta nell'editto. Dunque, pura e semplice edizione critica o emendata del vecchio documento. Sarà. Non vedo peraltro perchè le fonti postclassiche siano meritevoli di credito, visto che parlano erratamente di *ordinatio edicti* o di *compositio edicti perpetui*. (Se mi è permessa una parentesi scherzosa, dirò che l'insistenza, chiamiamola così, con cui la comune dottrina continua ad insegnare, ad onta di ogni indizio contrario, che una « codificazione » dell'editto pretorio vi fu, mi chiama alla mente l'aneddoto di quel signore che entrò in una pasticceria e ordinò un gelato con panna. « La panna è terminata », disse il cameriere. « Allora mi porti caffè con panna », replicò l'avventore. « Ma le dico che la panna è terminata », insistette il cameriere. « Giusto. », concluse il cliente, « Mi porti solo una porzione di panna »). [A. G.]

14. La funzione originaria dell'*actio rei uxoriae* è notoriamente molto incerta e discussa. Per poterla chiarire il Söllner ha cercato di ricostruire induttivamente la preistoria dell'istituto, la cui introduzione nell'editto è avvenuta nel corso del sec. II a.C. (SÖLLNER A., *Zur Vorgeschichte und Funktion der « actio rei uxoriae »*, n. 26 delle « Forschungen

mazione bibliografica (i passi salienti degli scritti altrui sono spesso trascritti) e la complessità della trattazione, resa evidente, tra l'altro, dal folto indice analitico (p. 285-291). [V. G.].

16. In Scozia « the land law » è essenzialmente « feudal » mentre « the law of moveable property » è ancora « Romanized » (anche se entrambi i regimi sono stati ampiamente modificati da interventi legislativi). Di qui l'interesse a puntualizzare l'evoluzione dei principii « *traditionibus non nudis pactis dominia rerum transferuntur* » e « *emptio dominium transfertur* ». Interesse soddisfatto dal W. M. GORDON negli *Studies in the transfer of property by « traditio »* (Aberdeen, Univers. Press., 1970, p. VII-260). La parte romanistica (per la quale l'a. si è giovato anche dei rilievi critici dello Stein e del Feenstra) è articolata in cinque capitoli (p. 13-96), dedicati rispettivamente a: « *constitutum possessorium* », « *traditio brevi manu* », « *traditio longa manu* », « post-classical law », « law of Justinian ». La sezione più interessante è costituita dalla trattazione del diritto giustiniano, sia perchè parte dello studio della *traditio* 'classica' era già stata anticipata dall'a. nel suo contributo agli *St. Biondi* (vol. 1, 1965, 303 ss.), sia perchè secondo l'a. le aporie del *Corpus iuris civilis* aprono la strada agli sviluppi divergenti della *traditio* nelle esperienze giuridiche dell'età di mezzo. [V. G.].

17. L'Editore Mario Bulzoni sta provvedendo alla ristampa anastatica degli *Arcana imperii* di Pietro De Francisci. Sono stati distribuiti sinora il secondo volume ed il primo tomo del terzo, quest'ultimo dedicato — com'è noto — alle vicende politico-costituzionali romane sino alla fine del principato (lib. VI, prima parte, dell'opera: Roma 1970, p. III-449). Restano da ripubblicare il volume primo (la cui introduzione non si sa se sarà 'aggiornata' dall'A.) ed il secondo tomo dell'ultimo volume (comprendente, fra l'altro, il lib. VII su « l'eredità di Roma »). Bisogna essere grati all'editore romano per la sua iniziativa, che non solo permette a giovani studiosi ed a nuove biblioteche di fornirsi dell'opera ormai « classica », bensì invita anche a rivedere sul pensiero, ancora così vivo, dell'Illustre Maestro, e sulla costanza e coerenza, pur nella ovvia evoluzione, delle sue linee ricostruttive, dalla *Storia* agli *Arcana imperii* per l'appunto, al recente saggio sulla storia della legislazione imperiale durante il principato (destinato agli *St. Calasso*, già pubbl. in *BIDR.* 70 [1967] 187 ss.). [A. G.].

18. E' uscito in edizione a stampa, n. 4 della « Biblioteca di Labeo », l'opera con cui, nella sua edizione poligrafata, Gérard Boulvert ha vinto nel 1965 il « I premio internazionale Vincenzo Arangio-Ruiz » (B. G., *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain, Rôle politique et administratif* [Napoli, Jovene, 1970] p. 499, con prefazione di J. Macqueron). La densissima monografia non può essere riepilogata in poche battute, ma esige ed avrà sicuramente numerose ed approfondite letture. Ci limitiamo quindi per ora, e non senza molto piacere, a segnalare il « vient de paraître ». [A. G.].